



CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI

Via C. Battisti, 2 – 20080 Albairate (MI)
Tel. 02/94.92.11.63 – Fax 02/94.92.11.61
e-mail: info@consorzionavigli.it
e-mail: turismo@consorzionavigli.it



AVVISO AGLI UTENTI

Le ultime sentenze della Corte di Cassazione – n. 3294 del 02/03/2012 e n. 3756 del 09/03/2012 – hanno nuovamente portato alla ribalta il tema dell'illegittima applicabilità dell'IVA sulla Tariffa Igiene Ambientale.

La Suprema Corte smentisce la circolare n. 3/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze che provava a dimostrare la continuità esistente fra Tariffa Igiene Ambientale (TIA 1 – art. 49 D.Lgs 22/1997) e Tariffa Integrata Ambientale (TIA 2 – art. 238 D.Lgs 152/2006) e quindi conclude per la non assoggettabilità ad IVA della TIA 1.

Per ciò che concerne, invece, la TIA 2 bisogna riferirsi a quanto stabilito dall' art. 14, comma 33, DL 78/2010, che qualifica entrata patrimoniale siffatta tariffa, con la conseguente legittima applicazione dell'IVA.

A tal proposito si evidenzia che ad oggi tutti i Comuni Consorziati con sistema a tariffa, applicano la Tariffa Integrata Ambientale (TIA2) e quindi il Consorzio dei Comuni dei Navigli continuerà legittimamente ad emettere fattura con applicazione dell'IVA all'aliquota agevolata del 10%.

Nulla varia per i Comuni Consorziati in cui vige il sistema TARSU.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.